



## Convenzione di Rotterdam: il crisotilo ancora in lista d'attesa

### Rotterdam Convention: chrysotile is still in the waiting list

Poca notizia ha fatto sulla stampa italiana la decisione della 4<sup>a</sup> Conferenza della Convenzione di Rotterdam, presa a Roma nella sede della FAO alla fine di ottobre, di non includere il crisotilo tra i materiali nocivi vincolati da restrizioni per il commercio internazionale. Alla convenzione, stilata nel 1998 a Rotterdam e in vigore dal 2004, hanno finora aderito 122 Paesi compresa l'Italia.<sup>1</sup> L'obiettivo della convenzione è quello di mettere un po' di buona educazione, equità e trasparenza nel trasferimento di materiali o produzioni pericolose da un Paese all'altro. Nei fatti, da un Paese dove vigono norme intese a contenere gli effetti sulla salute dello sviluppo industriale o agricolo a Paesi del terzo mondo, dove tali norme non sono state adottate (ahimè la convenzione non copre il commercio di armi). Il principio ispiratore della convenzione è che i Paesi importatori siano posti in grado di decidere in modo consapevole se accettare o meno l'arrivo di sostanze o materiali inclusi in una lista (allegato III) che viene aggiornata periodicamente. Il Paese esportatore è tenuto a fornire adeguate notizie sulla nocività del materiale che viene trasferito e deve assicurarsi il rilascio di un consenso informato (Prior Informed Consent – PIC) da parte del Paese importatore.<sup>1</sup>

La convenzione di Rotterdam non vuole in alcun modo ostacolare il commercio internazionale. L'esportazione di attività pericolose piace sicuramente alle aziende che non intendono sottostare a norme di salute pubblica proprie dei Paesi industrializzati. Non di bandire alcun commercio si tratta, bensì di imporre – a livelli governativi – una regola di disseminazione d'informazioni scientifiche delle quali, in questo millennio, nessun paese dovrebbe fare a meno. Il Paese importatore che ha firmato la convenzione, una volta informato, deve decidere se consentire l'ingresso del materiale, oppure vietarlo, oppure imporre restrizioni specifiche. E' ben vero che non sempre il Paese importatore ha le risorse e le competenze per prendere una decisione consapevole, ma una procedura imperfetta è meglio di un commercio internazionale di materiali pericolosi al di fuori di qualsiasi regolamentazione.

I partecipanti alla riunione tenutasi a Roma in ottobre erano 520, rappresentanti di 126 governi, oltre che di diverse agenzie delle Nazionali Unite, agenzie governative e organizzazioni non governative. Una delle decisioni da prendere riguardava l'inclusione del crisotilo nell'allegato III (che già comprende gli anfibioli), argomento sul quale non si era riusciti a trovare un accordo nelle riunioni precedenti nel 2004 e nel 2006. Tuttavia, contro ogni aspettativa che finalmente

il verdetto fosse evidence-based, è stato nuovamente deciso di posporre la decisione alla prossima riunione.

Il Canada è l'unica democrazia occidentale che si è ripetutamente opposta a una regolamentazione del commercio globale dell'amianto e che persiste in un atteggiamento quanto meno ambiguo. Il governo canadese ha finora investito oltre 19 milioni di dollari nel «Chrysotile Institute» (già «Asbestos Institute», prima che questo nome perdesse fascino), la cui principale missione è quella di difendere il crisotilo dai suoi critici.<sup>2</sup> La produzione annuale di crisotilo canadese è intorno a 170.000 tonnellate (in assoluto, lo stesso ordine di grandezza della produzione italiana fino alla fine degli anni Ottanta, ma ben superiore, se riferito alla produzione *per capita*). Meno del 5% viene utilizzato all'interno, secondo una regolamentazione rigorosa che contiene (ma non azzerà) le esposizioni dei lavoratori. Il restante 95 % viene esportato, principalmente in India, Indonesia, Sud Corea, Thailandia e Sri Lanka, dove viene principalmente utilizzato in edilizia. Lo stesso governo canadese<sup>3</sup> ha riconosciuto di non raccogliere notizie sulle malattie da amianto nei Paesi dove viene indirizzata l'esportazione del crisotilo canadese. A questi Paesi, a quanto pare, vengono raccomandate le stesse regole per un «uso controllato» che vengono poste in opera in Canada. L'«uso controllato», peraltro, limita le esposizioni e quindi diminuisce il rischio, ma non lo azzerà. Inoltre, le regole proposte dal Canada per tale uso richiedono dei meccanismi di controllo che difficilmente i servizi per la tutela della salute dei lavoratori nei Paesi del terzo mondo sono in grado di mettere in opera.

Ma nel 2008, sempre in tema di amianto, il Canada ha fatto notizia anche per un altro motivo. Alla fine del 2007 Health Canada (il ministero federale per la salute) ha convocato un panel di esperti da diversi Paesi, scelti tra scienziati che notoriamente avevano opinioni diverse sui rischi da amianto. Era stato preliminarmente messo in chiaro che lo scopo del workshop non era quello di esprimere raccomandazioni bensì quello di verificare il grado di consenso in tema di rischi da crisotilo, mettendo a fuoco la «best evidence science». A detta di chi c'era e di Trevor Ogden, *chairman* del panel, la riunione è stata un successo e il rapporto conclusivo assai equilibrato. Il rapporto è stato consegnato al governo canadese nel marzo 2008, ma almeno fino a novembre non è stato reso pubblico. Ogden ha lamentato questa reticenza in un editoriale redatto nel mese di settembre,<sup>4</sup> portandola come esempio di malsano uso della scienza da parte della politica. E' difficile capire i motivi del silenzio dei giornali italiani sul-

la decisione della conferenza di Roma. E' ben vero che il crisotilo, insieme alle altre forme di amianto, fortunatamente, è bandito nell'Unione Europea da diversi anni. Nel gergo giornalistico «non fa più notizia». Ma viviamo in un'era di globalizzazione, anche della salute, anche dei rischi ambientali. I problemi morali posti da doppi standard nel controllo dei rischi ambientali toccano anche i Paesi virtuosi. Insinuazioni sulla presunta innocuità del crisotilo, di dubbia buona fede, compaiono regolarmente nelle riviste scientifiche internazionali.<sup>5</sup> Non mi risulta che il giudizio che la cancerogenicità del crisotilo richiede le stesse misure di salute pubblica delle altre forme di asbesto sia stato posto in discussione da parte di scienziati nostrani. D'altra parte, la «difesa» del crisotilo si basa anche su un vecchio studio di coorte formale sui lavoratori della cava di Balangero, «chiuso» nel 1987 e inspiegabilmente mai aggiornato, con risultati che lasciavano molta incertezza.<sup>6</sup> L'incertezza è stata in gran parte risolta dall'analisi di serie di casi di mesotelioma in Piemonte, che ha dimostrato un rischio per coloro che erano venuti a contatto con il crisotilo di Balangero.<sup>7</sup> Per una riconsiderazione dell'opportunità di applicare la convenzione di Rot-

terdam al crisotilo, i tempi sono comunque maturi per un aggiornamento dell'analisi della coorte di lavoratori di Balangero.

**Benedetto Terracini**

### Bibliografia

1. United Nations Environment Programme. The Rotterdam convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. UNEP, Ginevra, 2005; <http://www.pic.int/en/conventiontext/ONU-GB.pdf>
2. Attaran A, Boyd DR. Asbestos mortality: a Canadian export. *Can Med Ass J* 2008; 179(9): 871-72.
3. Office of the Auditor General of Canada. Canada's policies on chrysotile asbestos export, 2006; [www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/pct\\_179\\_e\\_28915.html](http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/pct_179_e_28915.html).
4. Odgen T. Canada, chrysotile and the search for truth. *Ann Occup Hyg* 2008; 52(8): 673-74.
5. Yarborough CM. Chrysotile as a cause of mesothelioma: an assessment based on epidemiology. *Crit Rev Toxicol* 2006; 36(2): 165-87. Review.
6. Piolatto G, Negri E, La Vecchia C, Pira E, Decarli A, Peto J. An update of cancer mortality among chrysotile asbestos miners in Balangero, northern Italy. *Br J Ind Med* 1990; 47(12): 810-14.
7. Mirabelli D, Calisti R, Barone-Adesi F, Fornero E, Merletti F, Magnani C. Excess of mesotheliomas after exposure to chrysotile in Balangero, Italy. *Occup Environ Med* 2008; 65(12): 815-19.

## La Convenzione di Rotterdam

Il forte aumento della produzione e del commercio di prodotti chimici ha sollevato preoccupazioni circa i possibili rischi derivanti dal loro utilizzo, soprattutto per quei Paesi che mancano di strutture preposte a monitorarne l'uso. In risposta a queste preoccupazioni, a metà degli anni Ottanta la FAO e l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) hanno creato e promosso programmi di scambio volontario di informazioni per una gestione oculata e consapevole di prodotti chimici e pesticidi pericolosi per l'uomo e l'ambiente. In particolare, la FAO ha promosso, a partire dal 1985, la diffusione di un codice di condotta internazionale sulla distribuzione e l'impiego di pesticidi (*International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides*), mentre l'UNEP ha diffuso due anni più tardi le proprie direttive per lo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio mondiale (*London Guidelines for the Exchanges of Information on Chemicals in International Trade*). Dal 1989 il Consiglio dell'UNEP e la Conferenza della FAO hanno inoltre arricchito i suddetti documenti con una

specificata procedura volontaria di assenso preliminare con conoscenza di causa (*Prior Informed Consent Procedure*, PIC). Proprio da questo testo è nata qualche anno più tardi la Convenzione di Rotterdam firmata dalla Commissione europea nel settembre 1998 ed entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

Il testo della Convenzione è il risultato di un negoziato durato due anni avviato in seguito alla Conferenza internazionale su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro del giugno 1992 che ha sollecitato l'adozione di uno strumento internazionale che rendesse obbligatoria la procedura del «previo consenso informato» già applicata da tempo su base volontaria.

La Convenzione ha istituito una Conferenza delle Parti (*Conference of the Parties*) preposta a vigilare sull'attuazione dell'accordo a livello internazionale. La Conferenza si è riunita per la prima volta nel 2004 per la firma della Convenzione; in quell'occasione è stato istituito un organo sussidiario, il Comitato di studio dei prodotti chimici (*Chemicals Review Committee*) e sono stati aggiunti 14 prodotti chimici e pe-

stidici alla «lista di sorveglianza» della Convenzione che comprendeva inizialmente 27 sostanze. L'anno successivo, in occasione della seconda Conferenza delle Parti, è stato dato l'avvio formale ai lavori del Comitato di studio dei prodotti chimici, che ha il compito di raccomandare l'iscrizione di nuove sostanze nell'elenco della Convenzione.

All'inizio del 2006, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha proposto la messa al bando dell'amianto bianco (crisotilo). Durante la Conferenza di quell'anno non è stato però possibile trovare un accordo in proposito, e la decisione è stata rimandata alla Conferenza delle parti del 2008, in occasione della quale sono stati presi in esame anche due nuovi pesticidi, l'endosulfan e i composti del tributilstagnio. Durante l'incontro svoltosi a Roma lo scorso ottobre, delle tre sostanze di cui si è discusso, solo il pesticida tributilstagnio è stato inserito nella lista di sorveglianza della Convenzione.

Per maggiori informazioni visita il sito <http://www.pic.int>